

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1958

Ammissione delle donne a tutte le carriere dell'Amministrazione degli affari esteri

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge prevede che le donne possano accedere, purchè siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, a tutte le carriere dell'Amministrazione degli affari esteri.

La norma proposta si uniforma ai principi fissati dalla Costituzione sulla eguaglianza dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso ed in particolare all'articolo 51, primo comma, della stessa Costituzione che sancisce il diritto di tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, escludendo che il sesso possa rappresentare una condizione di disparità.

La norma costituzionale non ha trovato finora attuazione per determinate carriere, come ad esempio la carriera diplomatico-consolare, a proposito delle quali disposizioni anteriori alla Costituzione (n. 5 dell'articolo 3 e nn. 9 e 10 dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione dell'articolo 7 della

legge 17 luglio 1919, n. 1176, approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39 e articolo 23, secondo comma, del regolamento approvato con il regio decreto 31 marzo 1941, n. 598) stabilivano l'esclusione delle donne.

Interpellato al riguardo, il Consiglio di Stato espresse il parere che di fronte al valore direttivo e programmatico della norma contenuta nell'articolo 51, primo comma, della Costituzione rimaneva in vigore il divieto, posto dall'ordinamento precedente, all'ammissione delle donne a talune carriere, divieto che non poteva essere rimosso se non con nuove disposizioni che regolassero la materia.

Il presente disegno di legge tende appunto ad eliminare la situazione di disparità fra i cittadini dell'uno e dell'altro sesso per quanto riguarda l'accesso a tutte le carriere dell'Amministrazione degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le donne possono accedere, purchè siano in possesso dei requisiti prescritti, a tutte le carriere dell'Amministrazione degli affari esteri.

Sono abrogati:

il numero 5 dell'articolo 3 e i numeri 9 e 10 dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione dell'articolo 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna, approvato con il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39,

il secondo comma dell'articolo 23 del regolamento organico per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute, approvato con il regio decreto 31 marzo 1941, n. 598,

ed ogni altra disposizione che sia in contrasto con il primo comma del presente articolo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.